



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI ASSISE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE PRIMA

Composta dai Signori:

1 – Dott.	Sergio SILOCCHI	Presidente
2 – Dott.	Barbara BELLERIO	Consigliere
3 – Sig.	Giuliana VILLA	Giudice Pop.
4 – Sig.	Lorenza COLA	Giudice Pop.
5 – Sig.	Daniela GROSSI	Giudice Pop.
6 – Sig.	Alessandro VALSECCHI	Giudice Pop.
7 – Sig.	Lorenzo BARBIERI	Giudice Pop.
8 – Sig.	Maria SCOTTI	Giudice Pop.

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa penale

contro

1) **DESOGUS PAOLO**, nato a Quartu Sant'Elena il 17.5.1963,
res. ed elett. domiciliato in Via Bottoni 16 sc. D – Milano;
LIBERO-PRESENTE

2) **FERRUGGIO RICCARDO**, nato a Milano, il 24.8.1982;
res. ed elett. domiciliato in Via Bottoni 16 – Milano;
LIBERO-PRESENTE

N. 82/12 della Sentenza

N. 9/12 Reg. Gen.

N. 20717/10 R.G.N.R.

UDIENZA
del giorno

19 DICEMBRE 2012

Addi _____
trasmesso l'estratto esecutivo
alla Procura Generale della
Repubblica di Milano

Addi _____
redatte le schede per il ca-
sellario e le comunicazioni
ai sensi della Legge Eletto-
rale.

APPELLANTI

gli imputati per mezzo dei loro difensori avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Milano emessa il 24.10.2011.

Gli imputati erano stati rinviati a giudizio per il seguente reato:

di cui agli artt. 110 c.p., 584 e 585 c.p., 577 comma 1 e 4 c.p. perché, in concorso tra loro, colpendo più- volte al capo ed al corpo il 24.2.2010 con una mazza da baseball e con una mazza in ferro la persona offesa BATTAGLIA Giancarlo e cagionando allo stesso lesioni personali consistenti in trauma cranico, trauma spalla, avambraccio e mano destra, avambraccio e gomito sinistro, con frattura del gomito, numerose ferite lacero contuse, ne cagionavano il decesso intervenuto il 9.3.2010 per arresto cardiocircolatorio.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con armi.

Con l'ulteriore aggravante della commissione del fatto per motivi futili (lite/tensione condominiale).

Per entrambi con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

In Milano, decesso del 9.3.2010 (lesioni del 24.2.2010).

Il GIP del Tribunale di Milano con sentenza del 24.10.2011 così decideva:

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., 62 bis e 69 c.p.

dichiara

DESOGUS Paolo e FERRUGGIO Riccardo responsabili del reato loro ascritto e, esclusa l'aggravante dei futili motivi, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante e sulla contestata recidiva, diminuita la pena per la scelta del rito, li

condanna

alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per ciascuno, oltre al pagamento pro quota delle spese processuali.

Visto l'art. 29 c.p.

dichiara

entrambi gli imputati interdetti dai pubblici uffici per anni cinque.

Visto l'art. 240 c.p.

ordina

la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

condanna

entrambi gli imputati in solido al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio e dispone il pagamento a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva della somma di € 50.000,00 in favore di Pepe Ines,

- III -

condanna

entrambi gli imputati in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, in favore della quale liquida la somma di € 1.550,00, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 12,50%, IVA e CPA come per legge.

Visto l'art. 544 c.p.p.

indica in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.

In esito all'odierna camera di consiglio tenutasi in presenza degli imputati, sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Barbara Bellerio, sentiti gli imputati, il Proc. Gen. Dott. Gianluigi Fontana, le Parti Civili e la difesa;

LA CORTE

=====

La sentenza impugnata

Desogus Paolo e Ferruccio Riccardo sono stati ritenuti responsabili dal Gup di Milano, con sentenza del 24/10/11, del reato di cui agli artt. 110, 584 e 585, 577 commi 1 e 4 c.p. perché, in concorso tra loro, colpendo più volte al capo e al corpo il 24/2/10 con una mazza da baseball e con una mazza di ferro la persona offesa Battaglia Giancarlo e cagionando allo stesso lesioni personali consistenti in trauma cranico, trauma spalla, avambraccio e mano destra, avambraccio e gomito sinistro, con frattura del gomito, numerose ferite lacerato contuse, ne cagionavano il decesso intervenuto il 9/3/10 per arresto cardiocircolatorio.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con armi, con la recidiva per entrambi specifica, reiterata e infraquinquennale e, con le attenuanti generiche prevalenti, li ha condannati alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ciascuno, e alle pene accessorie di legge. Li ha altresì condannati al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile (la madre di quest'ultima) da liquidarsi in separato giudizio, ed ha riconosciuto alla stessa una provvisoria di 50.000 euro.

Il 24/2/10 il Battaglia si avvedeva, rientrando a casa, che qualcuno aveva infranto vetri e parabrezza della sua auto.

Individuava nel Ferruccio, suo vicino di casa e detentore di una mazza da baseball, il responsabile del danneggiamento; questi nutriva rancore nei suoi confronti in quanto lo riteneva responsabile del furto del suo computer.

Randisi Silvana, la sua convivente, quella stessa sera verificava la presenza del Ferruccio nell'appartamento di Desogus, adiacente al suo.

Si recava quindi in tale appartamento, la cui porta era aperta, per chiedergli spiegazioni: Ferruccio ammetteva di essere stato lui, ma teneva nel frangente un atteggiamento di minaccia, avvicinandosi con la mazza da baseball in mano.

Battaglia, sentendo la donna gridare, interveniva, così come Donvito Maria Immacolata, moglie di

Desogus, e a questo punto sia quest'ultimo che Ferruccio aggredivano il Battaglia (dichiarazioni dello stesso e della convivente), colpendolo da più parti con le due mazze.

Secondo gli imputati invece il Battaglia si era precipitato in casa di Desogus impugnando un piccone da muratore (effettivamente rinvenuto dagli operanti sul posto) con l'intenzione di colpirli. Il Gup ha tuttavia disatteso la tesi difensiva della legittima difesa sottolineando come la condotta degli imputati abbia superato per intensità e durata i limiti dell'invocata causa di giustificazione.

Entrambi hanno infatti ammesso di avere più volte colpito Battaglia con le mazze effettivamente poi sequestrate; la vittima riportava numerose lesioni e le tracce di sangue confermavano che l'azione era proseguita fino all'abitazione della stessa.

Il Battaglia veniva infatti descritto dagli operanti disteso a terra, che respirava a fatica e col volto tumefatto e sporco di sangue, mentre gli imputati riportavano solo lesioni superficiali, nemmeno refertate.

Gli stessi peraltro, in sede di convalida, ammettevano di avere agito "*accecato dalla rabbia*" Ferruccio, e di "*non averci visto più*" Desogus.

Non si erano quindi limitati a proteggersi, ma avevano a lungo proseguito, in due, a punire l'aggressore, così facendo venire meno ogni proporzione tra offesa e difesa.

E' stato egualmente escluso l'eccesso colposo della scriminante, per l'evidente coscienza e volontà dimostrata nel superare la propria difesa e nel cagionare lesioni all'avversario.

A causa della lesione al gomito sinistro la persona offesa doveva essere sottoposta, il giorno successivo, ad un intervento chirurgico di osteosintesi per sospetta esposizione puntiforme della frattura con la conseguente applicazione di viti e placca. Già in occasione degli immediati controlli, che avevano accertato, oltre alla predetta frattura, anche trauma cranico e alla spalla, all'avambraccio e alla mano destra, all'avambraccio e al gomito sinistro e plurime ferite

al cuoio capelluto, e altresì fratture delle ossa nasali, si accertava che Battaglia soffriva di pregresse patologie (sieropositività, epatopatia cronica ipertensione polmonare, e seguiva terapia sostitutiva con metadone).

Dopo l'intervento insorgevano complicazioni respiratorie, caratterizzate da desaturazione e dispnea, e il paziente veniva ricoverato in Terapia Intensiva e sottoposto a terapia antibiotica.

Dalla radiografia toracica emergevano addensamenti parenchimali a livello perinale destro e basale sinistro, fischi e sibili da broncospasmo.

La terapia antibiotica proseguiva, insieme all'ossigenoterapia, dopo il trasferimento, il 4/3, nel Reparto Malattie Infettive del San Raffaele.

Qui, il giorno 5, Battaglia veniva trovato in bagno con le flebo staccate, i deflussori pieni di sangue e l'ago sul braccio otturato; la sera era sorpreso a fumare. L'8/3 egualmente sorpreso maneggiare succo di limone, nonostante nausea ed emetisi e la grave insufficienza respiratoria. Ancora il giorno 9 rifiutava le cure e l'ossigenoterapia, e si allontanava non autorizzato con la moglie, impediva altresì al personale di accompagnarlo in bagno.

Quella sera decedeva alle 20 circa, dopo 50 minuti di manovre respiratorie necessitate dall'insufficienza respiratoria acuta. Della cocaina veniva trovata nella tasca della sua felpa.

Il consulente nominato dal P.M. (dott. Genovese, cui si è affiancata la dott. Caligara, che ha eseguito le analisi tossicologiche) ha ricondotto la morte del Battaglia ad *“una acuta insufficienza cardiorespiratoria in soggetto affetto da grave fibrosi interstiziale e ipertensione polmonare moderata/grave, assunto, in tempi relativamente prossimi al decesso, di cocaina”*.

L'intervento chirurgico subito in anestesia generale necessitato dalla frattura aveva inciso negativamente, peggiorando la sua funzionalità respiratoria e aveva causato addensamenti polmonari multipli, prima assenti. Sicuramente

all'anestesia dovevano attribuirsi il *"peggioramento di un peggioramento già in fieri"* .

Certamente il comportamento volontario del paziente si era inserito nella seriazione causale del decesso, dopo il peggioramento della funzionalità respiratoria dovuta all'anestesia generale e prima del decesso.

L'esame chimico tossicologico sul materiale biologico consentiva di accertare che le concentrazioni di cocaina erano inferiori ai valori che identificano gli stati di intossicazione acuta letale, considerato altresì che nel momento del decesso e subito prima la cocaina era in fase di metabolizzazione avanzata ed eliminazione. Secondo la dott. Caligara le cause della morte non potevano ricondursi direttamente ad una lesività chimica (avvelenamento). Anche la quantità di metadone nel corpo dell'uomo ne escludeva una assunzione incongrua.

Conclusivamente quindi il dott. Genovese individuava quali cause del decesso *"una serie di concause, in merito alle quali è solo possibile affermare che non risulta individuabile un intervento predominante delle sequele del reato in oggetto, sia per la naturale evoluzione che hanno patologie consimili (grave fibrosi interstiziale e ipertensione polmonare in soggetto affetto da epatopatia cronica HCV correlata, nonché infezione da HIV), sia per l'impossibilità di delimitare con certezza l'entità del peggioramento esclusivamente riconducibile alle lesioni patite, sia per l'intervento dell'assunzione di cocaina"*.

Le cause sopravvenute pertanto non avevano interrotto il nesso di causa tra i colpi sferrati al Battaglia e il suo decesso.

Entrambi gli imputati volevano causare lesioni alla persona offesa, che presentava plurime ferite al capo (oltre che agli arti) con perdita di sangue.

Se Battaglia non fosse morto avrebbe avuto, anche secondo il consulente di parte, una prognosi superiore ai 40 giorni.

Dette lesioni, volontariamente causate, costituivano pertanto concause necessarie della

morte, senza interruzione del nesso di causa che ha provocato l'evento.

Il fatto è stato di conseguenza correttamente qualificato come omicidio preterintenzionale.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice di primo grado ha escluso l'aggravante dei futili motivi, sulla base dell'ambiente in cui è avvenuto il fatto e della personalità dei soggetti coinvolti.

Le attenuanti generiche sono state riconosciute per adeguare la pena al fatto e in considerazione delle condizioni di maturazione dell'episodio.

Il giudice di primo grado è partito da una pena base di 10 anni di reclusione, ridotta ex art. 62 bis ad anni 6 e mesi 9, ulteriormente ridotta come sopra per il rito.

I motivi di appello

La sentenza è stata impugnata dai Difensori degli imputati.

La Difesa di Desogus lamenta prima di tutto l'erronea ricostruzione del fatto.

Battaglia infatti entrava nell'abitazione dell'appellante armato di piccozza, e quest'ultimo perciò, temendo per la incolumità propria e dei presenti, interveniva.

Lo stesso Battaglia ammetteva di essere entrato in casa del vicino, in aiuto alla compagna che aveva sentito gridare, e di avere perso i sensi dopo essere rientrato nel suo appartamento; secondo la Randisi invece la vicenda si sarebbe svolta sul pianerottolo, e Battaglia, dopo essere stato colpito dagli imputati, sarebbe stato da questi inseguito fino al suo appartamento.

La circostanza, peraltro riferita solo da lei, perché anche la moglie di Desogus ha confermato le dichiarazioni degli imputati, è stata tuttavia smentita anche dalla Polizia Scientifica, che non ha rinvenuto tracce ematiche sul pianerottolo.

Si sofferma quindi l'appellante sulla tipologia e sulla distribuzione delle macchie di sangue rinvenute, che smentirebbero (sulla base di elaborati scientifici riportati nell'atto di

impugnazione) la tesi, fatta propria dal giudice di primo grado, per cui l'ultima fase della colluttazione avrebbe avuto luogo nell'appartamento della vittima. Al contrario il tipo di macchie e di sanguinamento riscontrato evidenzerebbero che la stessa si sarebbe svolta interamente in casa di Desogus, come attestato anche dalla devastazione dell'appartamento. L'assenza di immediata refertazione non esclude poi che anche gli imputati abbiano riportato ferite, non essendo stati svolti accertamenti quanto all'appartenenza del sangue delle macchie riscontrate.

Insiste quindi l'appellante per il riconoscimento della scriminante della legittima difesa: Desogus è intervenuto a casa sua, dove Battaglia aveva fatto irruzione armato, per difendere se stesso e gli astanti. Nulla sapeva dei pregressi attriti tra quest'ultimo e Ferruccio. Nell'immediatezza dei fatti ha impugnato una mazza che aveva in casa, senza sapere che anche Ferruccio ne avrebbe presa una. Ha pertanto agito costretto dalla necessità di difendersi da un pericolo attuale, con una azione del tutto proporzionata all'offesa

In via gradata l'esimente andrebbe riconosciuta sotto il profilo almeno putativo: il giudice di primo grado nulla avrebbe al proposito motivato. Battaglia voleva aggredire l'imputato, di cui ha dovuto vincere la resistenza. Desogus ha riferito di avere ricevuto un colpo di piccozza, prima di reagire. Lo stesso quindi avrebbe legittimamente e incolpevolmente agito ritenendo di essere giustificato, alla luce dei dati fattuali di cui sopra.

L'erronea sopravvalutazione del pericolo avrebbe pertanto reso inadeguata la sua reazione, fermi restando i presupposti dell'attualità dello stesso in relazione ad una ingiusta offesa e alla necessità di difesa (e sul punto l'appellante cita giurisprudenza) Desogus dovrebbe pertanto essere eventualmente condannato per omicidio colposo.

Secondo la Difesa nel caso di specie non potrebbe in ogni caso ritenersi sussistente, come ha invece ritenuto il Gup, il delitto di omicidio

preterintenzionale, e ciò alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite del 22/1/09 n. 22676 sulla necessità dell'accertamento della colpa in concreto.

L'appellante non sapeva nulla delle pregresse patologie da cui era affetto Battaglia. Qualora si escludesse l'applicabilità dell'art. 52 c.p. potrebbe quindi sussistere, se mai, la sola responsabilità per lesioni, come suggerito dagli stessi consulenti del P.M.

La sentenza avrebbe poi motivato in maniera erronea quanto a sussistenza del nesso causale tra le condotte degli imputati e la morte del Battaglia che, pur affetto da pregresse gravi patologie, avrebbe poi tenuto condotte significative, sia assumendo cocaina, che fumando, che rifiutando le dovute terapie.

Dopo avere riportato ampi stralci della consulenza tecnica d'ufficio, in particolare sugli effetti dell'assunzione di cocaina e metadone da parte della vittima, la Difesa appellante ne evidenzia le conclusioni, e osserva come la stessa non abbia fornito una risposta esauriente alla richiesta, fermo restando il possibile peggioramento dovuto all'anestesia, di cosa sarebbe accaduto se il Battaglia avesse seguito le terapie impostegli (in particolare l'ossigenoterapia), e non avesse assunto stupefacenti. Non è dato sapere quali sarebbero state, in questo caso, le sue probabilità di sopravvivenza.

Secondo il Difensore le condotte in spregio alle terapie e l'assunzione di droga, durante il ricovero ospedaliero, vanno considerati fattori interruttivi del nesso di causa, tali da determinare essi stessi la morte.

In tal senso si è infatti espresso il consulente tecnico di parte Prof. Norelli, che ha evidenziato la risoluzione in breve tempo della complicanza respiratoria e l'incidenza delle condotte dell'imputato, insieme all'assunzione di cocaina e metadone.

In ogni caso l'assenza di certezze nel riconoscimento del nesso concausale tra condotte

ed evento dovrebbero condurre ad una pronuncia assolutoria ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p.

Da ultimo la Difesa insiste per una riduzione del trattamento sanzionatorio.

La Difesa di Ferruccio ne chiede in principalit  l'assoluzione

L'elemento scatenante degli attriti tra lo stesso e il Battaglia vanno pacificamente ricondotti alla pregressa condotta di quest'ultimo.

La persona offesa quel giorno si recava a casa del Desogus, sapendo di trovarvi l'appellante, con un piccone da muratore (poi effettivamente rinvenuto sul posto) e si dirigeva verso di lui con atteggiamento minaccioso, come riferito dalla teste Donvito. Ferruccio veniva infatti colpito e sottoposto a cure mediche all'ingresso a San Vittore.

La violenza posta in essere dalla vittima (che aveva "aperto le ostilit " col furto del computer) si indirizzava quindi contro le persone, mentre Ferruccio aveva danneggiato un'auto. A questo punto l'imputato non poteva fare altro che difendersi, utilizzando quanto a disposizione, cio  la mazza da baseball.

Confuta quindi la Difesa gli argomenti utilizzati dal primo giudice per escludere l'invocata scriminante: quanto alla durata della condotta, tale da travalicare i limiti della causa di giustificazione, la stessa non sarebbe desumibile da nessun dato; il sangue presente in casa poteva essere ricondotto anche agli imputati. Ferruccio non ha mai negato di avere colpito Battaglia, ma ha sostenuto di averlo fatto per difendersi. Le macchie di sangue nell'abitazione di quest'ultimo deriverebbero dai movimenti della vittima, che rientrava nella sua abitazione.

Lo stesso Gup ha ammesso l'intento difensivo degli imputati, che si trovavano tranquilli a casa, e nel frangente era il Battaglia ad essere accecato dalla rabbia. Lo stesso riportava soltanto una frattura al

braccio, a dimostrazione del fatto che nessun accanimento c'era stato ai suoi danni.

Eccessiva sarebbe pertanto la quantificazione del danno, e quella della provvisoria concessa.

In subordine la Difesa invoca la derubricazione del reato in quello di lesioni, essendo il decesso della vittima riconducibile al suo sconsiderato comportamento, unitamente al quadro clinico già in precedenza compromesso.

Durante il ricovero Battaglia non rispettava la terapia e le raccomandazioni mediche, ponendo in essere condotte contrarie alle prescrizioni ricevute, come si evince dal diario infermieristico dell'Ospedale.

Lo stesso faceva infatti di tutto per peggiorare la situazione. Tali comportamenti volontari, secondo l'appellante, avrebbero interrotto il nesso di causa tra lesioni ed evento, e sarebbero stati sufficienti a causare la morte del Battaglia.

Dalle consulenze in atti emerge che l'efficacia concausale dell'azione dell'imputato è stata minima, se non nulla: lo stesso consulente del P.M., dott. Genovese, ha messo in evidenza le condotte volontarie della persona offesa, mentre la dott. Caligara non avrebbe tenuto nel dovuto conto la circostanza per cui Battaglia era portatore di un quadro clinico già compromesso, e in ogni caso non è pervenuta a conclusioni certe.

Punto centrale della questione è infatti l'assunzione volontaria di cocaina da parte di quest'ultimo, elemento che pone in dubbio, quantomeno, l'ipotesi accusatoria.

Non sussisterebbe poi, in capo all'appellante, l'elemento soggettivo del reato: Ferruccio intendeva solo difendersi, e non esisterebbe nessun rapporto causa-effetto tra la sua condotta e l'evento morte, verificatosi due settimane dopo.

Le lesioni al braccio dimostrerebbero altresì che i colpi non erano indirizzati verso punti vitali del corpo.

Tutti i predetti elementi, nel rendere dubbia la responsabilità dell'appellante, impongono una

riforma della sentenza impugnata nel senso anticipato in premessa.

Nei motivi nuovi la Difesa si sofferma, a proposito dell'invocata scriminante, sui motivi che hanno determinato la scelta dell'appellante di utilizzare la mazza e sul fatto che l'intervento del Ferruccio non sarebbe stato sufficiente a neutralizzare l'aggressione del Battaglia.

La valutazione della proporzionalità tra aggressione e reazione va infatti effettuata ex ante, e non può essere condizionata dagli effetti lesivi della condotta. In quel momento, a fronte dell'irruzione nella sua abitazione del Battaglia armato di piccone, e dopo avere esternato la sua volontà di allontanarlo dalla stessa, l'imputato ha afferrato ciò che aveva a portata di mano, ovvero la mazza da baseball lì appoggiata.

Quanto poi all'intervento *ad adiuvandum* del Ferruccio, il giudice di prime cure non ha considerato che il Battaglia, entrato con forza nell'appartamento, aveva già trascinato a terra Desogus, frantumando il tavolo di cristallo del soggiorno; anche a terra aveva proseguito la sua aggressione, così rendendo attuale la reazione difensiva di quest'ultimo.

Solo a quel punto Ferruccio, per cercare di aiutarlo, prendeva la mazza e la utilizzava per neutralizzare l'aggressore. Anche dopo essersi rialzato Battaglia restava nell'appartamento, e solo alla fine "si dava per vinto" rientrando a casa sua. La situazione pericolosa pertanto era ancora in corso e il tutto, poi, avveniva in un breve lasso di tempo.

L'intervento dal coimputato quindi ha solo consentito al Desogus di sottrarsi alla prima aggressione, ma non a far cessare l'attualità del pericolo, così come percepito da entrambi gli imputati.

In ogni caso la scriminante sussisterebbe almeno sotto il profilo putativo in capo al Desogus, che avrebbe interpretato la condotta successivamente tenuta dal Battaglia come la precedente: Desogus

era infatti stato aggredito quando ancora cercava di dissuadere quest'ultimo dallo scagliarsi contro l'amico.

Al proposito l'appellante pone l'accento sul materiale raccolto dalla Polizia Scientifica, che smentisce la ricostruzione dell'episodio operata in sentenza.

Il Gup ha infatti ritenuto che gli imputati avessero inseguito la persona offesa fino all'interno del suo appartamento, qui reiterando le condotte aggressive: ma lo stesso Battaglia non lo ha sostenuto, e l'esame delle tracce di sangue esclude che la condotta aggressiva sia proseguita all'interno dell'abitazione della vittima.

Le lesioni refertate alla persona offesa in seguito alla colluttazione, oltre a confermare tale ricostruzione dei fatti, risultano poi compatibili con la legittima difesa. Sia il trauma cranico che le lacerazioni potevano essere ricollegate alla caduta a terra e ai frammenti di vetro, mancando la prova che il colpo alla testa fosse riconducibile alle mazze impugnate dagli imputati (che lo hanno negato, ma anche il Battaglia non riferiva di essere stato colpito al capo con le stesse).

La lesione al gomito appare certamente riconducibile alla reazione posta in essere a fronte dell'aggressione, ed è su questa che deve valutarsi la proporzionalità tra offesa e reazione.

Desogus, in considerazione della scelta del mezzo di difesa usato, delle modalità della condotta, del fine per cui ha agito e delle lesioni inflitte, avrebbe pertanto agito in presenza dell'invocata scriminante, e una sentenza assolutoria nei suoi confronti si imporrebbe anche, quantomeno, ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p.

La sentenza, secondo l'appellante, motiverebbe poi in modo erroneo quanto alla sussistenza del nesso causale.

Il Gup ha infatti individuato come rilevante l'insorgenza di una sindrome da distress respiratorio acuto post operatoria, che costituisce una delle complicità dell'anestesia totale.

Al proposito tuttavia va evidenziato che gli aggravamenti delle condizioni del Battaglia, riconducibili alle sue pregresse patologie, venivano superati dalla terapia antibiotica; il consulente poi nulla dice in ordine alla scelta di operare il paziente in anestesia generale anziché locale, come il tipo di intervento e le condizioni di quest'ultimo avrebbero suggerito.

Dalla lettura delle cartelle cliniche emerge poi che mentre l'ipertensione polmonare era spesso presente nel paziente, la dispnea e l'ipercapnia si erano presentate solo in presenza dell'operazione. La prima poi era andata riducendosi durante il ricovero in Traumatologia. Gli antibiotici assunti determinavano l'assorbimento degli effetti della sindrome da distress respiratorio post anestesia, e in effetti il paziente veniva trasferito nel reparto Malattie Infettive del San Raffaele.

Il giudice di primo grado inoltre non ha tenuto conto del fatto che il quadro polmonare del Battaglia al momento del ricovero in tale reparto coincideva con quello risultante dalla sua anamnesi precedente: l'ipertensione polmonare costituisce infatti patologia tipica degli assuntori cronici di cocaina e nei soggetti HIV positivi, e che la stessa normalmente si accompagna a danni alveolari diffusi e ad addensamenti polmonari multipli.

Tutti gli esami effettuati dopo l'intervento non presentavano indici allarmanti: l'aggravamento del quadro clinico del paziente potrebbe perciò essere dipeso dalle sue condotte successive, quali l'assunzione di cocaina.

Il collegamento operato in sentenza tra lesioni e morte, passando attraverso le complicanze post operatorie, trascura di considerare il nesso tra queste ultime e le pregresse condizioni del Battaglia che, da sole, non avrebbero condotto al decesso.

Lo stesso consulente tecnico del Pubblico Ministero, del resto, evidenzia la difficoltà di individuare l'entità del ruolo causale dell'aggravamento di cui sopra.

Secondo la Difesa appellante, in particolare, andrebbe al proposito approfondito il dato della pregressa assunzione di cocaina da parte del Battaglia, soggetto pacificamente consumatore cronico di tale sostanza.

Il fatto che la stessa fosse, al momento degli accertamenti tecnici, in fase di metabolizzazione avanzata e di eliminazione, non esclude infatti la sua rilevanza causale nella determinazione del peggioramento, essendone stata altresì accertata l'assunzione dopo l'intervento e in prossimità del decesso.

In presenza di una pluralità di concause lo stesso consulente concludeva per una impossibilità di individuazione certa di quella "predominante".

Le lesioni inferte pertanto non possono dirsi causalmente legate con certezza all'evento letale.

Nell'omicidio preterintenzionale anche l'evento non voluto deve essere causalmente conseguente alla condotta dell'agente, così come sostenuto dalla Suprema Corte e, a proposito della personalità della responsabilità penale, dalla stessa Corte Costituzionale.

In ogni caso la condotta lesiva e il decesso devono essere collegati da un rapporto causa-effetto, non interrotto da eventi che l'agente non possa controllare. Nel caso in esame andrebbero quindi valutato il ruolo concausale svolto dall'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del Battaglia e dal suo rifiuto di sottoporsi alle ulteriori cure.

Tutte le predette considerazioni renderebbero necessaria, secondo la Difesa, la rinnovazione del dibattimento al fine di effettuare una perizia che consenta di fugare i predetti dubbi. In particolare, la stessa dovrebbe chiarire:

- quali effetti abbia avuto l'assunzione da parte del Battaglia di cocaina in prossimità del decesso;
- l'eventuale maggiore incidenza, in un consumatore cronico di tale sostanza, di un periodo di astinenza cui faccia seguito nuova assunzione (sotto il profilo di una eventuale overdose che possa avere causato la morte);

- l'incidenza "tossica" dei diversi farmaci assunti dal Battaglia sulla cocaina;
- il motivo per cui il Narcan, farmaco somministrato a quest'ultimo per contrastare la depressione respiratoria, non abbia sortito effetti (anche alla luce del punto precedente);
- i motivi che hanno condotto alla scelta di sottoporre il paziente ad anestesia generale, alla luce delle già compromesse condizioni di salute dello stesso;
- la compatibilità dello stato dei luoghi e delle macchie ematiche rilevate dalla Polizia Scientifica con la ricostruzione dei fatti operata in sentenza.

Conclusivamente pertanto la Difesa chiede, in via preliminare, l'espletamento di tale perizia.

Nel merito, in via principale, l'assoluzione dell'imputato, anche ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p., per avere lo stesso agito per legittima difesa, o perché il fatto non costituisce reato.

In via subordinata perché manca o difetta la prova della sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento.

In via ulteriormente subordinata la derubricazione del reato in omicidio colposo ex art. 55 c.p.

La Corte osserva

Tutte le censure mosse negli atti di appello sono già state affrontate dal giudice di primo grado con argomenti che la Corte condivide e fa propri.

In questa sede si impongono quindi soltanto alcune brevi precisazioni: la prima riguarda la ricostruzione del fatto, che le Difese assumono non veritiera, nel senso che sarebbe stato il Battaglia che, facendo ingresso armato di piccone nell'appartamento del vicino Desogus, avrebbe dato luogo alla legittima reazione difensiva del padrone di casa e dell'amico Ferruggio, intervenuto in suo aiuto.

In realtà i fatti non si sono svolti in questo modo, come emerge pacificamente dalle dichiarazioni di

Randisi Silvana, convivente della vittima, ed anche di Donvito Maria Immacolata, moglie di Desogus, pienamente utilizzabili considerata la scelta del rito operata dagli imputati.

Era stata infatti la Randisi la prima ad entrare in casa Desogus, proprio perché aveva sentito la voce del Ferruccio che si trovava già lì, e intendeva chiarire la vicenda del danneggiamento della vettura con chi ne riteneva l'autore.

Tale antefatto, confermato anche dalla Donvito, evidenzia quindi una sequenza dell'azione che contrasta con quella invocata dalle Difese. In detta sequenza l'intervento del Battaglia si colloca significativamente in un secondo momento, e solo dopo che lo stesso sentiva le grida della donna, spaventata perché "il Riccardo" (Ferruccio appunto) le si era avvicinato brandendo la mazza da baseball.

Entrambi gli imputati si avventavano poi contemporaneamente sulla persona offesa, che sostanzialmente non reagiva nemmeno, come attestato dall'entità delle lesioni riportate.

La loro azione, condotta all'unisono, fu poi particolarmente violenta e prolungata: anche al proposito non si può prescindere dalla documentazione in atti, che comprova le gravi condizioni in cui Battaglia venne trovato dagli operatori del 118, e dal certificato di ricovero della stesso presso l'Istituto di cura Humanitas (*tumefazioni ed ecchimosi spalla, avambraccio e mano destra, deformità avambraccio e gomito sinistro con piccola flc., plurime ferite del cuoio capelluto, trauma cranico*).

Al contrario, ed anche tale dato è pacifico, nulla venne refertato ai due imputati, nonostante l'asserito colpo di piccozza e la sostenuta caduta a terra con conseguente frantumazione del cristallo del tavolino del soggiorno di casa Desogus.

Tali considerazioni rendono altresì superfluo analizzare la natura e la collocazione delle macchie di sangue rinvenute sul posto, anche nell'abitazione della vittima, dove quest'ultima, pesta e malconcia, aveva fatto rientro per sottrarsi

agli aggressori, e dove si era accasciata sul pavimento, nella posizione in cui i lettighieri l'avevano poi trovata (dichiarazioni dello stesso Battaglia del 5/3/10).

Anche qualora si dessero per scontati gli argomenti difensivi secondo cui l'azione si sarebbe svolta soltanto in casa Desogus, nulla cambierebbe quindi in ordine alla violenza e alle modalità dell'aggressione.

Quanto infine alla lamentata assenza di accertamenti sulla riferibilità delle macchie di sangue anche agli imputati, che costituisce pure oggetto di censura difensiva, non si può che ribadire che l'argomento è ancora una volta suggestivo, ma privo di riscontri, dal momento che le certificazioni mediche in atti sono tutte relative al solo Battaglia.

I due imputati inoltre, e la circostanza è stata significativamente taciuta da entrambi e negli atti di appello, prima dell'intervento (invero assai tempestivo) degli operanti, avevano modo di fare sparire una delle due mazze poi sequestrate, proprio quella di ferro, lunga ben 80 cm. e sporca di sangue. Per recuperarla si rendeva addirittura necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, essendo stata gettata su un balcone non raggiungibile, evidentemente proprio allo scopo di non farla trovare.

Sul punto inoltre le dichiarazioni rese dagli imputati sono, non a caso, difformi: Desogus negava infatti di avere nascosto la suddetta mazza, e riconduceva tale condotta al coimputato; Ferruccio riferiva invece che l'avevano nascosta insieme, essendo l'amico intenzionato ad addossarsi la colpa dell'accaduto.

E' pertanto evidente che fin da subito entrambi si erano resi perfettamente conto della gravità delle loro azioni e delle conseguenze delle medesime, tanto da cercare di far sparire quelle tracce che inevitabilmente avrebbero dimostrato l'enorme sproporzione tra la loro condotta e quella del Battaglia, reo probabilmente del pregresso furto ai

danni del Ferruccio, ma nel frangente intervenuto soltanto in soccorso della compagna.

La suddetta ricostruzione dell'episodio, pacifica sulla base degli atti, esclude altresì la ravvisabilità dell'invocata scriminante della legittima difesa, anche sotto il profilo putativo e dell'eccesso colposo.

I colpi inferti vennero indirizzati anche e soprattutto al capo, tanto che la vittima perse subito conoscenza e riportò un trauma cranico e molteplici ferite al capo, oltre alle lesioni agli arti.

Le condotte poste in essere dai due imputati confermano quindi pienamente che la loro comune volontà non era certo stata quella di reagire ad una aggressione ingiusta, ma quella di dare una lezione al Battaglia, picchiandolo con le armi che si procuravano a tale scopo e forti della loro superiorità numerica.

La lesione al gomito imponeva poi, e anche questo costituisce un dato pacifico mai messo in discussione, la sottoposizione della persona offesa ad un intervento chirurgico in anestesia totale.

Al proposito entrambi i Difensori si soffermano sulle patologie di cui la vittima già soffriva, sui suoi comportamenti sconsiderati durante il ricovero, sul suo rifiuto di sottoporsi alle terapie, sull'assunzione di cocaina, per escludere la sussistenza del nesso di causa tra la condotta di lesioni e l'evento morte.

In sostanza cioè si afferma negli atti di appello che le patologie pregresse e le condotte sopravvenute del Battaglia (l'assunzione di droghe in particolare) avrebbero avuto nel caso in esame una efficacia causale esclusiva sul verificarsi del decesso, tale da escludere la responsabilità degli imputati.

Sul punto la Difesa di Desogus, nei motivi aggiunti, avanza anche una richiesta di perizia, ma gli accertamenti richiesti hanno già costituito oggetto dei quesiti posti dal P.M. al dott. Genovese. Correttamente quindi il primo giudice (e ancora una volta si deve porre l'accento sulla scelta del rito) ha utilizzato le risposte fornite da tale esperto e

dalla dott. Caligara, che ha eseguito le analisi tossicologiche, per pervenire all'affermazione della penale responsabilità degli imputati, ai sensi dell'art. 584 c.p.

Perché sussista rapporto di causa basta infatti che l'agente abbia posto in essere anche uno soltanto degli antecedenti necessari al verificarsi dell'evento, mentre lo stesso può essere escluso solo qualora le cause sopravvenute siano state autonomamente sufficienti a determinarlo.

Il concetto di sufficienza poi, come è noto, non va inteso come avulso dal percorso causale precedente e successivo.

Nel caso di specie le emergenze processuali hanno evidenziato:

- che causa della morte doveva individuarsi in una *“insufficienza cardiorespiratoria in soggetto affetto da grave fibrosi interstiziale e ipertensione polmonare moderata/grave, assuntore in tempi relativamente prossimi al decesso di cocaina”*;
- che i danni polmonari da cui il Battaglia risultava affetto per le sue pregresse patologie e la sua complessiva funzionalità respiratoria vennero adeguatamente valutati dai Sanitari che decisero di sottoporlo, il giorno dopo il ricovero del 24/2/10, ad intervento chirurgico di osteosintesi;
- che la decisione di sottoporlo ad anestesia generale in tale occasione, considerato il tipo di intervento, definito *“necessario”*, fu *“corretta”* (pag. 27 e 28 dell'elaborato in atti);
- che il quadro polmonare già gravemente compromesso era poi ulteriormente peggiorato dopo l'intervento, anche a causa della condotta del paziente;
- che la patita frattura al gomito condizionava indirettamente, a causa della *“necessità dell'indispensabile intervento chirurgico in anestesia generale e della relativa ospedalizzazione”* un peggioramento delle condizioni del parenchima polmonare, tanto

- da rendere necessario il trasferimento del paziente nel reparto di terapia intensiva;
- che al momento del decesso e subito prima la cocaina assunta era in fase di metabolizzazione avanzata ed eliminazione, e secondo la tossicologa le cause della morte non potevano essere *“direttamente ricondotte ad una lesività chimica, nel senso dell'avvelenamento”* (pag. 23);
 - che anche la pregressa assunzione di metadone non poteva dirsi incongrua, considerato il dato ematico osservato in sede di indagini tossicologiche *post mortem*;

L'anestesia quindi aveva avuto l'effetto di *“peggiore”* un *“peggioramento”* già in atto, cui si era aggiunta l'assunzione di cocaina (come si è detto in dose non letale): secondo il medico legale si era trattato di una serie di concause tra cui non ne era individuabile una di carattere *“predominante delle sequele del reato in oggetto”*.

Il comportamento tenuto dal Battaglia in ospedale dopo l'intervento, ancorchè sconsigliato, non può quindi essere ritenuto tale da costituire la esclusiva causa della sua morte, nemmeno se valutato insieme alle sue patologie e alla sua condizione di tossicodipendenza (elementi questi che, pur conosciuti, non erano stati ritenuti ostativi all'intervento); d'altro canto erano state proprio le lesioni provocategli dagli imputati ad imporre sia il ricovero ospedaliero, che il ricorso all'osteosintesi, da eseguirsi con urgenza e in anestesia totale, sulla base di una scelta che il dott. Genovese ha valutato necessaria e corretta (e che neppure il consulente di parte Prof. Norelli ha censurato).

Secondo la Difesa di Desogus il giudice di primo grado avrebbe *“selezionato”*, tra le possibili cause che portarono al decesso del Battaglia, solo quelle direttamente o indirettamente riconducibili alla nuova sindrome insorta dopo l'operazione, con esclusione di quelle indipendenti dalle lesioni subite: non è così. Al contrario, e proprio alla luce

delle conclusioni del medico legale e della tossicologa, la sentenza ha correttamente evidenziato tutte le diverse cause che hanno avuto rilevanza nel determinare l'evento.

L'impossibilità, pure sottolineata dal consulente, di individuare una sola causa predominante non significa infatti escludere taluni fattori a favore di altri, ma comporta una collocazione di tutti i suddetti fattori sul medesimo piano, concatenati gli uni agli altri in convergente e univoca direzione.

In sostanza quindi, e conclusivamente, può dirsi che nel caso di specie l'evento morte è derivato da diverse cause e da plurime condotte, tra cui anche quella della vittima, che insieme hanno concorso al suo verificarsi, costituendo ciascuna di esse una condizione necessaria al suo accadimento.

Le risultanze probatorie, ed in particolare la consulenza, hanno espressamente escluso, per contro, il carattere eccezionale del comportamento post operatorio del Battaglia, che non può quindi essere considerato come dotato di efficacia causale del tutto autonoma rispetto alla determinazione del il suo decesso.

Quanto alla qualificazione giuridica del reato, ben poco vi è da aggiungere alle considerazioni già sopra esposte a proposito dell'elemento soggettivo dei reati di percosse e lesioni posti in essere dagli imputati e della continuità causale tra tali delitti e la morte della vittima.

L'aver volontariamente commesso detti delitti, in assenza di giustificazioni, *"assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato"* (Cassaz. Sez. 5, sent. 8/3-14/4/06 n. 13673): correttamente quindi gli stessi sono stati ritenuti responsabili del reato di omicidio preterintenzionale.

Vanno disattese anche le censure che concernono il trattamento sanzionatorio: ad entrambi gli imputati, cui è stata riconosciuta la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, sono state assai benevolmente riconosciute le attenuanti

generiche con giudizio di prevalenza. In assenza di impugnazione sul punto la Corte non può quindi che confermare tale giudizio e, conseguentemente, anche la sanzione finale irrogata.

La provvisoria di cui è stato disposto il pagamento a favore della madre della vittima appare congrua ed adeguata, e merita conferma. Alla conferma della sentenza consegue da ultimo la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado, nonché alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese di prosecuzione rappresentanza e difesa che si liquidano in Euro 1970,00, oltre al 12,50 % per spese forfettarie, IVA e CPA sulle parti dovute.

P. Q. M.

visti gli artt.605 e 592 c.p.p.

conferma

la sentenza in data 24/10/2011 del GUP presso il Tribunale di Milano e

condanna

gli appellanti DESOGUS Paolo e FERRUGGIO Riccardo al pagamento delle spese processuali del grado, nonché alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese di prosecuzione rappresentanza e difesa che liquida in Euro 1970,00 oltre al 12,50 %, IVA e CPA sulle parti dovute.


Stabilisce in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Milano, 19/12/2012

Il Consigliere estensore



il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
MILANO, 5.3.2013

 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maddalena SANTINO